



PRESTITO SOCIALE FLOG

REGOLAMENTO

1. SCOPO

- Art. 1.** In attuazione dell'art. 2 dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia, è istituita una sezione di attività denominata Prestito Sociale, gestita in contabilità in appositi conti, per la raccolta, limitata ai soli Soci, di prestiti da impiegare per il conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo sociale. E' pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico.
L'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere il limite previsto dalla normativa in materia;
- Art. 2.** Per lo svolgimento delle operazioni relative al Prestito Sociale, il Consiglio di Amministrazione, decide l'apertura di relativi Uffici presso i locali e le Sedi della Cooperativa, ovvero presso la Sede Sociale FLOG in Via Michele Mercati 24/b Firenze e presso l'unità produttiva di Via Einstein, 35 a Campi Bisenzio.
Nei locali in cui si svolge la raccolta del prestito devono essere messi a disposizione dei Soci i testi dei seguenti documenti:
- delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) n. 1058 del 19 luglio 2005, ed eventuali successive modificazioni anche in attuazione dell'articolo 1, comma 240, della legge 205/2017;
 - relative istruzioni della Banca d'Italia;
 - lo Statuto Sociale;
 - il presente Regolamento;
 - il foglio informativo analitico;
- Art. 3.** La FLOG può accettare prestito sociale solo da persone iscritte nel libro Soci. All'atto della conclusione del contratto di prestito, il Socio deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale, dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa. Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al Socio unitamente al foglio informativo analitico.
- Art. 4.** L'importo massimo di prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun Socio persona fisica è quello fissato dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di fissare un limite inferiore. Il foglio informativo analitico di cui al

punto e) del precedente art. 2 indica l'importo massimo che ciascun Socio può depositare.

- Art. 5.** Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, prevedere remunerazioni diversificate per vincoli temporali.
- Art. 6.** Alla costituzione del contratto di prestito, al Socio viene rilasciato un documento, anche in formato elettronico, nominativo e non trasferibile a terzi, denominato Libretto Nominativo di Prestito Sociale. Il Libretto Nominativo di Prestito Sociale è idoneo a registrare, mantenere e controllare lo svolgimento del rapporto e il saldo a favore del Socio.
- Art. 7.** I Soci possono effettuare le operazioni relative al loro prestito, durante l'orario di apertura degli Uffici, dietro presentazione del Libretto Nominativo. I versamenti ed i prelevamenti danno luogo a registrazioni contabili nominative per ciascun Socio. Tali operazioni devono essere annotate e firmate nel libretto esclusivamente dal personale autorizzato. La FLOG può prevedere anche modalità alternative, telematiche, di effettuazione delle operazioni.
- Art. 8.** La FLOG garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le attività del Prestito Sociale e risponde dell'operato degli incaricati dell'attività stessa.
- Art. 9.** La FLOG ha il diritto di chiedere per visione al Socio, in qualsiasi momento, il Libretto Nominativo, per effettuarne riscontri. I Libretti devono essere comunque presentati ogni anno presso gli uffici addetti per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto.
- Art. 10.** In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del Libretto Nominativo, l'intestatario o il suo delegato deve farne denuncia alla competente autorità e darne immediata comunicazione alla FLOG. In questi casi la Cooperativa provvederà a sospendere ogni movimentazione del conto e poi, una volta in possesso della copia della denuncia, provvederà a rilasciare un nuovo Libretto Nominativo di Prestito Sociale.
- Art. 11.** Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, per recesso, esclusione o morte del Socio prestatore, il contratto di prestito si scioglie e le somme prestate cessano di produrre interessi dal giorno della cessazione del rapporto sociale. Le somme restano a disposizione del receduto, dell'escluso e degli eredi del Socio defunto sino a quando ne facciano domanda, documentando la loro legittimazione, ovviamente nei limiti della prescrizione del diritto. Gli eredi devono comunicare alla FLOG il giorno dell'avvenuto decesso. Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di successione.

2. OPERAZIONI DI VERSAMENTO E PRELIEVO

- Art. 12.** Le operazioni si effettuano con la presentazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale presso l'Ufficio competente. I versamenti possono essere effettuati in contanti, con assegni (o con altri strumenti eventualmente indicati dalla FLOG) oppure, per i dipendenti delle aziende convenzionate, compilando e firmando una richiesta di prelievo sulla busta paga per versamenti ripetuti di una quota a discrezione del depositante. I versamenti effettuati a mezzo di assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi e pertanto tali somme saranno disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto. In alternativa o in funzione complementare al Libretto potranno essere utilizzati sistemi equipollenti di effettuazione, rilevazione e registrazione delle operazioni, previa accettazione dei relativi regolamenti da parte dei Soci.
- Art. 13.** Per i prestiti liberi da vincoli temporali il Socio, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, può richiedere rimborsi da eseguirsi nel termine di 7 (sette) giorni. Trascorso il preavviso, e per i sette giorni seguenti, si potrà ritirare la somma richiesta. Trascorsi i sette giorni seguenti senza aver ritirato la somma, dovrà essere eventualmente effettuata una nuova richiesta con analogo tempo di preavviso.
La Cooperativa può effettuare i rimborsi tramite contanti (nei limiti di legge), assegni bancari o bonifici.
- Art. 14.** Ferma restando la non trasferibilità del Libretto Nominativo di Prestito Sociale e la titolarità del rapporto di finanziamento, il Socio può delegare un terzo soggetto anche non socio ad effettuare operazioni in sua vece e conto. Il Socio deve formalizzare il conferimento di tale delega utilizzando un apposito modulo predisposto dalla Cooperativa. Il conferimento di delega non sarà accettato dalla Cooperativa se, contestualmente, non saranno forniti i dati identificativi completi del delegato. Il Socio deve preventivamente comunicare alla FLOG il conferimento di tale delega o la eventuale modifica o revoca della stessa. L'estinzione del prestito potrà comunque essere richiesta esclusivamente dal Socio. Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del Socio cessa la validità della delega: è onere degli eredi comunicare tempestivamente l'avvenuto decesso del Socio, rimanendo inteso ed accettato che fino a tale comunicazione le operazioni eventualmente svolte dal delegato saranno comunque validamente imputate al Socio, essendo sollevata la Cooperativa da ogni onere di verifica in proposito. Il Socio dovrà comunicare per iscritto alla Cooperativa ogni eventuale modifica o revoca della delega, nella consapevolezza che sino a quando non sia pervenuta alla Cooperativa, essa rimarrà operante e le operazioni svolte dal delegato rientreranno nella sua sfera giuridica, senza che la Cooperativa debba svolgere alcuna attività di verifica.

3. PRESTITO VINCOLATO

Art. 15. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, può prevedere che al prestito siano apposti vincoli temporali al rimborso a fronte del riconoscimento di condizioni economiche più favorevoli al sottoscrittore il prestito, stabilendone le relative condizioni, ivi compresa la remunerazione, l'ammontare minimo e massimo. Le tipologie e durate di vincolo possono essere differenziate. Il Socio può sottoporre al vincolo temporale anche solo una parte delle somme versate alla Cooperativa a titolo di prestito, fermo rimanendo che complessivamente la somma oggetto del prestito non potrà eccedere i limiti di legge o quelli, inferiori, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. E' competenza dello stesso Consiglio stabilire se per sottoscrivere un prestito vincolato sia necessario che le somme versate dai soci derivino da nuova finanza ovvero da trasformazione di eventuale prestito non vincolato dello stesso socio.

Nel caso di prestiti con vincolo temporale, è comunque prevista la facoltà di richiesta di rimbors anticipato da parte del Socio; in tale eventualità la somma vincolata viene rimborsata senza maturazione di interessi. Alla scadenza del vincolo temporale, la somma vincolata e gli interessi saranno accreditati sul deposito non vincolato. In caso di morte del Socio prima della scadenza del vincolo, agli eredi verrà rimborsata la somma vincolata e gli interessi relativi al prestito vincolato, maturati fino alla data del decesso al netto delle ritenute di legge.

Art. 16. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il tasso di remunerazione (che dovrà essere riportato anche nel foglio informativo analitico di cui al punto e) del precedente art. 2.) Alla scadenza del vincolo temporale gli interessi maturati, al netto delle ritenute di legge, saranno liquidati a favore del socio. Alla scadenza del prestito vincolato viene consegnato un estratto conto con il conteggio degli interessi.

4. INTERESSI E OPERAZIONI RELATIVE

Art. 17. Sul prestito vengono corrisposti interessi ad un tasso che viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione, che non può in ogni caso superare la misura massima fissata dalla Legge. Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile. Il tasso degli interessi verrà stabilito in maniera diversificata per diverse tipologie di prestito, come ad esempio per il prestito vincolato in relazione alla durata ed all'intensità del vincolo; è fatto comunque divieto di remunerazione differenziata per importi. Il tasso di interesse, la decorrenza, la modalità di determinazione e le eventuali condizioni accessorie sono comunicate nel foglio informativo analitico a disposizione dei soci nei locali in cui si svolgono le operazioni del prestito. I prezzi, le spese ed ogni altra condizione economica relativi alle operazioni ed ai servizi offerti sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, e comunicati ai soci prestatori mediante i fogli

informativi analitici. Non è addebitata alcuna spesa per la tenuta della scheda di prestito. Per il caso di morte del Socio, agli interessi si applica quanto previsto all'art. 11 che precede.

- Art. 18.** Gli interessi sul prestito dei soci sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento; Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile e si trascurano le frazioni di capitale inferiori a € 1,00 (un euro). Gli interessi sono liquidati al 31 dicembre di ogni anno e il loro importo viene accreditato, al netto della ritenuta fiscale, il 1° gennaio successivo, salvo quanto disposto dagli art. 16 e 17. Se per effetto dell'accreditamento degli interessi il prestito supera il limite di cui all'articolo 4, l'eccedenza cessa di produrre interessi e viene rimborsata al Socio con rimessa di un assegno bancario o altro mezzo di pagamento concordato. Nel caso di estinzione del prestito nel corso dell'anno, gli interessi vengono liquidati fino al giorno precedente l'estinzione e messi in pagamento il giorno stesso dell'interruzione del rapporto.
- Art. 19.** Qualora il deposito non abbia avuto movimentazione da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 50 € (cinquanta euro), la FLOG cessa di corrispondere gli interessi e di addebitare le spese di gestione se previste; il saldo verrà accantonato in un conto a disposizione del Socio depositante, che potrà chiederne il rimborso sino al momento di intervenuta prescrizione.
- Art. 20.** Le spese ed ogni altra condizione economica relativi alle operazioni e ai servizi offerti sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e comunicati nel foglio informativo analitico.

5. DESTINAZIONE DEL PRESTITO

- Art. 21.** Il prestito dei Soci deve essere impiegato ai fini prescritti dal precedente art.1. La FLOG si impegna a non svolgere nessuna attività che possa configurarsi quale esercizio attivo del credito.

6. CONTROLLI, TRASPARENZA

- Art. 22.** La FLOG si impegna a garantire la verifica dell'attuazione del presente regolamento, ed in particolare la verifica del costante rispetto e il monitoraggio dei limiti di cui agli articoli 1 e 4;
I controlli sul prestito sociale e sul rispetto del presente Regolamento vengono svolti dal Collegio Sindacale, se nominato, ed anche dal soggetto che esercita la revisione legale, se nominato.

La società di revisione, laddove eserciti l'attività di certificazione prevista dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dal d.lgs 220/2002 svolge in materia di prestito sociale controlli autonomi.

Art. 23. Al Socio prestatore deve essere fornita, almeno una volta all'anno e alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo, nonché un prospetto che indichi i limiti, le modalità e i tempi del rimborso in caso di attivazione delle garanzie previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale.

Nella comunicazione annuale, inoltre, il Consiglio di amministrazione illustra ai Soci cooperatori:

- i risultati dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 22 svolta dal Collegio Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge in materia di prestito da soci, dei limiti di cui agli articoli 1 e 4, e delle altre norme del presente Regolamento;
- l'andamento della cooperativa come risulta dal bilancio;

Gli amministratori evidenziano inoltre nella relazione al bilancio o in atti equipollenti¹, anche nell'ambito della illustrazione dei criteri seguiti per il conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale, la gestione della raccolta del prestito.

La nota integrativa al bilancio deve ogni anno evidenziare almeno:

- l'ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;
- qualora la raccolta di prestito sociale ecceda i limiti della legge 205/2017 e successive modifiche ed integrazioni, l'indicazione della forma di garanzia adottata tra quelle previste dalla normativa in materia di prestito sociale, nonché del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia);
- ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;
- un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: $(Pat + Dm/I) / AI$, accompagnato dalla seguente dicitura: "Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società" ed eventualmente da altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria.

Art. 24. L'inottemperanza alle prescrizioni dei precedenti articoli 1 (raccolta limitata ai soli soci, tassativa esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico e rispetto dei limiti patrimoniali), art. 3 (obbligo di stipulazione del contratto), art. 4 (divieto di superamento dell'importo massimo depositabile da ciascun Socio fissato dal presente regolamento o di quello inferiore fissato dal Consiglio di Amministrazione), e art. 22 (obblighi informativi e comunicazioni al Socio

¹ Nota integrativa in caso di bilancio in forma abbreviata o apposito campo testuale nei casi di bilancio semplificato ai sensi dell'articolo 2435-ter c.c.

prestatore), determina, secondo le modalità dettate dal presente articolo, l'intervento del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, qualora nella propria attività di controllo di cui all'art. 22, rilevi significative violazioni, ne riferisce, prontamente e per iscritto, al Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, nei successivi 30 giorni provvede ad attivare le misure necessarie a rimuovere le violazioni, informandone prontamente il Collegio Sindacale, ovvero a comunicare i motivi per i quali ha deciso di non intervenire.

7. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle competenze fissate dal presente Regolamento al Comitato Esecutivo, se nominato, il quale informerà il Consiglio stesso sul proprio operato semestralmente.

Art. 26. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

Il Regolamento stesso è stato approvato dalla Assemblea Ordinaria dei Soci del 23/01/2024, in sostituzione del precedente approvato in data 18 giugno 2020.

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare immediatamente al presente Regolamento le eventuali modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle Autorità monetarie, da sottoporre successivamente ad approvazione da parte della prima Assemblea dei Soci utile.